



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Salvatore CHIAZZESE Consigliere relatore

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 8 /A/2024

nel giudizio per revocazione in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. **6871/R revocazione** del registro

di segreteria, promosso ad istanza del Dott. Natale Strano, nato

a Catania il 20 marzo 1957, rappresentato e difeso dall'Avv.

Marcello Scurria, presso la p.e.c. del quale -

mcurria@pec.giuffre.it - dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al presente giudizio, per la riforma della

sentenza n. **18/A/2023** emessa dalla Sezione giurisdizionale

d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 31

marzo 2023 e notificata il 3 aprile 2023.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 5 dicembre 2023, l'Avv. Marcello Scurria,

per il ricorrente, ed il Pubblico Ministero, nella persona del

Presidente di Sezione Maria Rachele Anita Aronica.

FATTO

Con sentenza n.18/A/2023, questa Sezione Giurisdizionale di Appello, accogliendo in parte l'appello della Procura Regionale, condannava l'odierno ricorrente, già componente del Collegio dei Revisori del Comune di Catania, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 12.846,60, applicando, altresì, la misura interdittiva prevista dal comma 5-*bis* dell'art. 248 del TUEL, con divieto di essere nominati, per un periodo di 6 (sei) anni, nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili.

Con ricorso per revocazione ex art. 202, lett. f), del codice di giustizia contabile, datato 4 giugno 2023, la citata sentenza n.18/A/2023 veniva impugnata, per errore di fatto.

Dopo aver riprodotto l'atto di appello, il ricorrente lamenta la mancata pronunzia su tre punti che, a suo avviso, va ricompresa tra gli errori di fatto, oggetto di giudizio per revocazione e precisamente (testualmente):

1) *“Inammissibilità dell'appello nella parte in cui si chiede la riforma della sentenza con riferimento alle sanzioni personali e pecuniarie comminate dal Giudice monocratico.*

Rispetto alle riduzioni disposte dal Giudice monocratico (5 anni e 10 mensilità), il Procuratore generale non ha proposto rituale opposizione, limitandosi a contestare con memoria difensiva. Da qui, l'inammissibilità della nuova domanda formulata con

riferimento alla quantificazione delle sanzioni”

2) *“la conclamata assenza fisica degli assistiti dell’Avv. Scurria all’udienza mina in radice la possibilità di validare la premessa formulata dal difensore ossia che, nella nozione di pubblico cui è inibito per ragioni sanitarie [emergenza COVID] l’accesso all’ (aula di) udienza di discussione e che perciò si tiene a porte chiuse, sia ricompresa anche la parte sostanziale del processo”*

3) *“Ha errato la Corte nel non pronunciarsi sulla questione di costituzionalità dei commi 5 e 5 bis, dell’articolo 248 del D.Lgs. 267/2000 riguardanti le conseguenze del dissesto finanziario degli enti locali, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della COST.”*

Con successiva istanza depositata il 19 giugno 2023, il Difensore rappresentava che il 5 giugno 2023 aveva trasmesso via pec il ricorso in oggetto e, non avendo mai ricevuto alcun messaggio/ricevuta attestante la mancata consegna, riteneva regolare e tempestiva la presentazione del ricorso.

Dopo dieci giorni, il ricorrente contattava la segreteria di questa Sezione ed apprendeva che, per mero errore di battitura, il ricorso era stato inviato all’indirizzo pec presumibilmente inesistente e, comunque, errato, con dominio @cortenticert.it, in luogo di @corteconticert.it.

Pertanto, invocando la buona fede, chiedeva la rimessione in termini e la fissazione dell’udienza per la discussione.

L’Ufficio di Procura Generale, nelle conclusioni, ha eccepito, in

via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di 60 giorni fissato dall'art. 178, comma 1, c.g.c. nonché, in via subordinata, l'inammissibilità per mancanza dell'errore di fatto, costituente uno dei presupposti indefettibili della revocazione, insieme alle altre ipotesi tassativamente previste dall'art. 202 c.g.c.

All'udienza del 5 dicembre 2023, l'Avvocato Scurria, evidenziando la scusabilità dell'errore in cui è incorso in occasione del primo deposito del ricorso, determinato dalla mancata generazione della ricevuta indicante la mancata consegna del ricorso, ha chiesto, in buona sostanza, la rimessione in termini.

Entrando nel merito, ha sostenuto che la sentenza impugnata:

- non avrebbe tenuto conto della formazione del giudicato implicito sulla statuizione del giudice monocratico avente ad oggetto l'applicazione delle misure interdittive, a seguito dell'omessa opposizione della Procura contabile;
- avrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 6 Cedu in cui è incorso il Collegio di primo grado;
- avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione di costituzionalità degli artt. 248, commi 5 e 5 bis TUEL.

Per il resto, ha rinviato ai propri scritti difensivi.

Il P.M. ha confermato le conclusioni scritte, insistendo sull'intempestività del deposito del ricorso. In subordine, ha sostenuto che il ricorso per revocazione sarebbe, comunque,

inammissibile, in quanto gli asseriti errori di fatto avrebbero al più natura di errori di diritto. In ogni caso, ha contestato la tesi del giudicato implicito, rilevando la contraddittorietà di tale censura, accogliendo la quale gli effetti del giudicato si estenderebbero anche alla sanzione pecuniaria, con effetti pregiudizievoli per gli stessi ricorrenti. Il P.M. ha, infine, osservato che il Collegio d'Appello si è pronunciato su tutte le questioni, anche implicitamente, ritenendo irrilevante, ai fini del decidere, l'asserita violazione dell'art. 6 Cedu e generica la questione di legittimità costituzionale prospettata.

L'attore pubblico ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'ordine logico sistematico (questioni pregiudiziali, questioni preliminari, merito della causa), sancito dal 2° comma dell'art. 101 del codice di giustizia contabile, impone di valutare inizialmente l'ammissibilità del ricorso, alla luce dell'istanza avanzata dal ricorrente in data 19 giugno 2023 e della relativa censura dell'Attore pubblico.

Il ricorso è inammissibile, in quanto trasmesso via *pec*, l'ultimo giorno utile, ad indirizzo errato/inesistente, per un evidente errore di battitura.

La richiesta di rimessione in termini non può, quindi, trovare accoglimento.

Invero, l'art. 153 c.p.c., al 2° comma, afferma che “*La parte che*

dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.

Presupposti per l'applicazione dell'istituto in questione sono, quindi:

- 1) il mancato rispetto di un termine perentorio;
- 2) il conseguente verificarsi di una decadenza;
- 3) la prova della non imputabilità alla parte della decadenza stessa.

Nel caso di specie, l'erronea digitazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata costituisce un errore, umanamente comprensibile, ma imputabile ad una distrazione o disattenzione della parte.

Inoltre, l'asserita mancata ricezione di un messaggio “attestante la mancata consegna per destinatario non valido” non può essere dimostrata, trattandosi di prova “negativa”, tendenzialmente impossibile da fornire e quindi generalmente non ammessa in sede processuale.

A ciò si aggiunga che la ricevuta di consegna, ovvero di mancata consegna, di un messaggio o di un documento inviato tramite pec è pressochè immediata; pertanto, la mancata verifica per ben dieci giorni non può trovare giustificazione ai fini della rimessione.

La inammissibilità dell'appello non consente a questo Collegio di entrare nel merito del gravame e comporta, pertanto, l'assorbimento di ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

dichiara inammissibile

il ricorso per revocazione presentato da Natale Strano avverso la sentenza 18/A/2023, depositata il 31 marzo 2023.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 80,00 (euro ottanta/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

L'estensore

Il Presidente

(Salvatore Chiazzese)

(Vincenzo Lo Presti)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria.

Palermo, 08/01/2024

Il Funzionario Preposto

(Pietra Allegra)

Firmato digitalmente